



COMUNE DI BUGGIANO

PROVINCIA DI PISTOIA

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO

Comunicazione di avvio procedimento per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio, della vendita da parte dei produttori agricoli, della somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

La presente comunicazione, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, riguarda la procedura di rinnovo delle concessioni pluriennali per il commercio su area pubblica prorogate, per legge, al 31/12/2020 e oggetto di tacito rinnovo per anni dodici, fino al 31/12/2032.

Ai sensi della L. 205/2017, art. 1, comma 1180, del D.L. 34/2020, art. 181, comma 4-bis, della L.R. 62/2018, art. 35, della D.G.R. Toscana n. 1548 del 9/12/2020, di seguito allegata, recante la ratifica delle linee guida nazionali sui rinnovi di cui al D.M. 25/11/2020, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui scadenza è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 dicembre 2020, qualora non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, saranno rinnovate d'ufficio senza la necessità che il titolare presenti domanda.

Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche finalizzate all'esercizio di:

- commercio su area pubblica su posteggio nei mercati, fiere e posteggi isolati;
- vendita diretta da parte dei produttori agricoli;
- attività artigianali;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita della stampa;

Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino l'attività direttamente sia che l'abbiano conferita in gestione ad altre aziende.

Il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni, salvo sospensione nei casi previsti dalla legge, è stabilito in sei mesi decorrenti dalla pubblicazione di questo avviso. Sono fatte salve le date entro le quali è possibile la regolarizzazione delle posizioni così come previste dalla linee guida e di seguito specificate.

Affinché il Comune possa procedere al rinnovo deve verificare le seguenti condizioni:

- la sussistenza dei requisiti morali ed, eventualmente, professionali del titolare - proprietario dell'azienda - della concessione in scadenza;
- lo stato di impresa attiva in relazione all'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera

di Commercio. **Il rinnovo è escluso** se il titolare, anche qualora abbia concesso in affitto l'azienda, non sia iscritto al Registro delle Imprese o sia iscritto ma come impresa inattiva. E' comunque fatta salva l'ipotesi che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio. Le cause di impedimento dovranno essere comunicate al Comune, a mezzo PEC, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e s'intendono quelle di cui al punto 4 delle linee guida nazionali:

- malattia certificata;
- gravidanza e puerperio certificati;
- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/92 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- successione *mortis causa* in corso di definizione.

In caso di società di persone le suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci. Il dichiarante si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa.

Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria della concessione può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reinscrizione entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo. A partire dal 1° luglio 2021 il Comune effettua le necessarie verifiche presso la Camera di Commercio e, in caso di mancata iscrizione quale impresa attiva, non procede al rinnovo della concessione. Il mancato rinnovo avrebbe conseguenze negative anche sull'eventuale affittuario che esercita, di fatto, l'attività. E' fatta salva la possibilità dell'acquisto d'azienda da parte del conduttore prima del termine della eventuale decadenza. In questo caso, la verifica sull'iscrizione al registro imprese è spostata sul subentrante.

- la regolarità contributiva del titolare - proprietario dell'azienda - della concessione in scadenza. In caso di esito negativo della suddetta verifica il titolare può regolarizzare la sua posizione entro il 30 giugno 2021. La verifica della regolarità contributiva è esclusa per gli imprenditori agricoli.

E' consentito agli operatori di proseguire l'attività con l'attuale titolo fino alla conclusione delle procedure di controllo necessarie per il rinnovo.

All'esercente che non risulti in possesso di uno o più requisiti per il rinnovo sarà notificata una comunicazione soggettiva di avvio di procedimento finalizzato alla decadenza della concessione.

In caso di esito positivo delle verifiche sarà rilasciata al titolare, in via telematica, un'annotazione con la specificazione della nuova scadenza della concessione.

Si informa inoltre che il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive è il geom. A. Magrini - Settore Territorio e Ambiente e responsabile del procedimento è Mara Moroni - Ufficio Commercio e Attività Produttive.

Lo Sportello Unico è l'ufficio presso il quale può essere presa visione degli atti ed è a disposizione per le informazioni ed i chiarimenti che si rendessero eventualmente necessari ai seguenti recapiti: 0572 317136-0572 317129; email m.moroni@comune.buggiano.pt.it

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune, quale titolare del trattamento dei dati che verranno forniti in relazione alla procedura di cui al presente avviso, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del presente procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni pluriennali di suolo pubblico.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Buggiano, lì 23 dicembre 2020

Il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente
Geom. Adriano Magrini



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/12/2020 (punto N 37)

Delibera

N 1548

del 09/12/2020

Proponente

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Francesco TAPINASSI

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Recepimento delle linee guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e definizione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, in attuazione dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
1	Si	Linee guida ministeriali
2	Si	Modalità regionali

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 181, comma 4-bis, che stabilisce che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” e, in particolare, l'allegato A recante "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”, pubblicato il 27 novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;

Visto, in particolare, il punto 13 delle suddette linee guida, che stabilisce che le Regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle concessioni secondo le linee guida medesime e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale;

Rilevata la necessità di recepire nell'ordinamento regionale toscano le suddette linee guida e di definire le modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del citato articolo 181, comma 4-bis e del punto 13 delle linee guida;

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del commercio”;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante “Riordino del sistema della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 199, n. 108”;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53, recante “ Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

Sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Toscana;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di recepire le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”, di cui all’Allegato A al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, pubblicato il 27 novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, le modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, contenute nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
FRANCESCO TAPINASSI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE

Allegato 1

Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 (Allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020).

1. Le presenti linee guida costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11.

4. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- d) successione mortis causa in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le

norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

6. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.

7. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

8. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

9. Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

10. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida.

11. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.

12. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.

L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

13. In attuazione dell'art. 181, comma 4-bis, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale.

14. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

Allegato 2

MODALITA' DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANE, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77/2020.

La Regione Toscana, fatta salva l'integrale applicazione delle linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, Allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020 (pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020), di seguito denominate "linee guida", ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, col presente atto ne definisce le modalità attuative sul territorio toscano, come di seguito esposto:

1. entro il 31/12/2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31/12/2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita, e relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli;
2. le concessioni già riassegnate ai sensi dell'Intesa del 5 luglio 2012 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione, per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara. Qualora, in esito alle suddette procedure di riassegnazione, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le linee guida e le presenti modalità attuative, agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora, in esito alle suddette procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata a soggetto diverso dal precedente titolare, si applica quanto previsto dall'articolo 181, comma 4-ter del D.L. 34/2020, come convertito dalla L. 77/2020, specificando a tal fine che per "*operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione*" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse;

3. le concessioni di cui al punto 1 sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea. Al fine del rinnovo, il Comune invia la comunicazione di cui all'articolo 8 della L. 241/1990 al titolare dell'azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il

procedimento di rinnovo della stessa, ovvero, in alternativa, ove ne ravvisi l'opportunità, anche in considerazione delle particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il Comune pubblica all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo di cui al punto 1;

4. in attuazione del punto 14 delle linee guida, il termine di conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni rinnovate è differito per un periodo massimo di sei mesi. Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire l'attività;
5. qualora la titolarità dell'azienda intestataria della concessione è in capo a un'impresa individuale oppure a una società di persone e, alla data di avvio del procedimento, ricorrono una o più gravi e comprovate cause di impedimento all'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, come individuate al punto 4 delle linee guida, il titolare presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa. In caso di società di persone le suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci;
6. qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione, secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo e comunque non oltre il 30 giugno 2021. A partire dal 1° luglio 2021 il Comune effettua le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e, in caso di mancata iscrizione quale impresa attiva, non procede al rinnovo della concessione;
7. qualora l'azienda o un ramo di essa riferibile a un posteggio, siano stati ceduti in affitto, la concessione è rinnovata in capo al dante causa e rimangono validi i rapporti giuridico-economici ad essa collegati, con riferimento alla concessione rinnovata;
8. qualora un soggetto sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12 delle linee guida e dall'articolo 35, comma 3, della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), deve specificare al Comune le concessioni delle quali chiede il rinnovo. In mancanza di tale indicazione, il Comune sceglie le concessioni da rinnovare e dichiara la decadenza delle concessioni in eccedenza;
9. il Comune effettua le prescritte verifiche entro i termini di cui al punto 4 e in esito al procedimento rilascia una concessione rinnovata, avente efficacia per 12 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e pertanto fino al 31 dicembre 2032, oppure appone a stampa sul titolo originario un'annotazione con la data della nuova scadenza. La concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della L.R. 62/2018, a suo tempo contestualmente rilasciata, e su di essa ne sono riportati gli estremi. Mantengono validità le presenze maturate con

tale autorizzazione partecipando alle spunte nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. j) della L.R. 62/2018;

10. in attuazione del punto 4 delle linee guida, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, di cui all'articolo 11 e professionali, ove richiesti, di cui all'articolo 12 della L.R. 62/2018 è effettuata con riferimento al 31/12/2020, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 5 e all'articolo 12, comma 4, della L.R. 62/2018;
11. in attuazione del punto 12 delle linee guida, è effettuata la verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44 della L.R. 62/2018. Sono esclusi da tale verifica i titolari di posteggi assegnati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. In caso di esito negativo della suddetta verifica, il titolare può regolarizzare la sua posizione entro il 30 giugno 2021. In caso di mancata regolarizzazione il Comune non procede al rinnovo della concessione. La concessione è rinnovata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo, ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 62/2018;
12. qualora, all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione, ai sensi dell'articolo 127 della L.R. 62/2018 e provvede al ritiro dei medesimi.